



COMUNE DI PISA

Allegato 1

BANDO PUBBLICO PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2022 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 431/1998.

IL DIRIGENTE

Direzione 13 “Sociale, Disabilità, Politiche della Casa, URP, Servizi Demografici, Supporto giuridico, Prevenzione e Protezione e Datore di lavoro”

Visto:

- l'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, così come modificato dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 218 del 13 luglio 2022, con il quale sono stati determinati i requisiti minimi per l'accesso al contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022;
- la vigente Legge Regione Toscana del 2 giugno 2019 n. 2 e successive integrazioni a seguito della L. n. 35 del 21 settembre 2021;
- le vigenti disposizioni di cui al vigente allegato A) della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 402 del 30/03/2020, così come modificata dalle successive deliberazioni regionali n. 206 del 08/03/2021 e n. 972 del 08/08/2022;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 112 del 09/07/2020 e n. 93 del 06/05/2021;
- la propria determinazione con la quale si approva il presente bando ed i suoi allegati;

RENDE NOTO

Che dalla data **dal 26/08/2022 fino al 26/09/2022 ore 23.59 compreso**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per l'accesso al contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2022 tramite il **Portale delle istanze on line** del Comune di Pisa, secondo le modalità disposte dal presente avviso, dalla vigente normativa statale e regionale e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2022 o dalla diversa data di inizio effettivo del contratto di locazione, fino al 31 dicembre 2022, salvo scadenza o risoluzione anticipata del suddetto contratto.

Art. 1 – Requisiti e condizioni per l'accesso al bando.

A pena di esclusione, può partecipare al presente bando il titolare di un contratto di locazione per un immobile ad uso abitativo che sia in possesso dei seguenti requisiti e condizioni **alla data di presentazione della domanda**:

- 1) cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea oppure cittadinanza di stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di valido e regolare titolo di soggiorno in corso di validità;
- 2) residenza anagrafica nel Comune di Pisa e precisamente nell'immobile oggetto del contratto di locazione per cui si chiede l'accesso al contributo;
- 3) per **“titolarità di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo”** si intende che **il richiedente sia direttamente intestatario di un contratto di locazione relativo ad un immobile ad uso abitativo**, sia esso un alloggio di proprietà privata (esclusi gli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 “abitazione di tipo signorile”, A/8 “ville” e A/9 “castelli o palazzi con pregi artistici o storici”) o pubblica (esclusi gli alloggi ERP, gli alloggi di edilizia convenzionata e quelli di edilizia agevolata), adibito a sua abitazione principale e sito nel Comune di Pisa. L'atto, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente, deve essere registrato e in regola con il pagamento dell'imposta annuale di registro, fatta



COMUNE DI PISA

salva l'adesione all'opzione del regime di cedolare secca. Non sono ammessi contratti ad uso foresteria e quelli stipulati esclusivamente per finalità turistiche (art. 1 legge 431/1998). E' data facoltà al Comune di Pisa di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. A parziale eccezione di quanto indicato nel presente punto, saranno ammissibili le domande presentate da soggetti che abbiano diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 L. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988), a seguito del decesso dell'intestatario o di separazione legale dal coniuge e che comunque dimostrino di essere in regola con i pagamenti dei canoni di locazione;

4) il richiedente e gli altri componenti del suo nucleo familiare anagrafico **non devono essere titolari** di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su **alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a **50 km** dal Comune di Pisa. Tale distanza è calcolata nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è da considerarsi inadeguato alle esigenze del nucleo, quando ricorra la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della L.R.T. n. 2/2019;

5) il richiedente e gli altri componenti del suo nucleo familiare anagrafico **non devono essere titolari** di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi, ubicati sul territorio italiano o all'estero (ivi compresi quelli per cui ricorre la situazione di sovraffollamento), il cui valore complessivo sia superiore a **€ 25.000,00** calcolato rispettivamente alla luce dei parametri IMU e IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero), ad eccezione che si tratti di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Tali valori sono rilevabili dalla attestazione ISEE che è oggetto di verifica da parte del Comune di Pisa presso le amministrazioni interessate;

6) Le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) non si applicano e pertanto è possibile partecipare al presente bando, quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia unico per ciascuna fattispecie):

- alloggio assegnato al coniuge legalmente separato o divorziato, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- alloggio dichiarato inagibile con provvedimento dell'autorità competente;
- alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 del codice di procedura civile;

Possono comunque essere ammessi al contributo, coloro che hanno la titolarità di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge nonché i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso degli altri requisiti previsti dal bando, in casi in cui venga debitamente documentata la non disponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi;

7) titolarità di un **patrimonio mobiliare** del nucleo familiare **non superiore a € 25.000,00**, calcolato applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la rispettiva scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;

8) titolarità di un **patrimonio complessivo** del nucleo familiare **non superiore a € 40.000,00**. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti del valore di ciascuna componente come sopra indicato;

9) possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della domanda, da cui risulti:

- un **valore ISE** (Indicatore di Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore ad **€ 29.545,98**, così come aggiornato annualmente nella misura del 75% alla luce della variazione ISTAT dei prezzi al consumo ed un **valore ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivale) non superiore a **€ 16.500,00** (limite per l'accesso ERP);

Per determinare l'inserimento nelle rispettive fasce di contributo, è necessario che risultino valore ISEE e ISE e incidenza canone annuo, al netto degli oneri accessori sul valore ISE, rientranti entro i valori di seguito indicati:

"FASCIA A": valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2022 pari ad € 13.619,58 ed incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE non inferiore al 14%.

"FASCIA B": valore ISE compreso tra l'importo di € 13.619,58 e l'importo di € 29.545,98 e inoltre incidenza del canone di locazione sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE deve comunque essere sempre non superiore a € 16.500,00;



COMUNE DI PISA

- per i nuclei familiari che, aventi i requisiti per l'inserimento in Fascia B, presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID- 19, **una riduzione del reddito superiore al 25%**, il limite del **valore ISEE** è aumentato a **€ 35.000,00**. Per essi, la perdita del 25% di cui al punto precedente deve essere certificata tramite la presentazione di certificazione ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali anno 2022 (relative ai redditi 2021) e anno 2021 (relative ai redditi 2020). In questo caso, il valore ISE da considerare quale requisito di cui all'art. 1, punto 9), e su cui calcolare l'incidenza del 24%, è rilevabile dalla certificazione ISEE corrente o ISEE ordinario (deliberazione di G.R.T n. 972 del 08/08/2022) .

Se il richiedente dichiara un **valore ISE uguale a zero o inferiore al canone di locazione annuo** stabilito dal contratto, potrà essere ammesso al contributo ove ricorra almeno uno dei seguenti casi:

- assistenza economica per il pagamento dei ratei d'affitto anno 2022 da parte del Servizio Sociale Territoriale della Società della Salute Area Pisana. Tale condizione dovrà essere autocertificata dal richiedente e sarà oggetto di successivo accertamento da parte dell'ufficio;
- autocertificazione compilata e sottoscritta da parte di un soggetto terzo, relativa al sostentamento economico finalizzato a consentire al richiedente il regolare pagamento delle mensilità dei canoni d'affitto anno 2022. Il richiedente che riceve un aiuto economico da parte di una persona fisica, oltre a compilare nella domanda on line gli specifici campi con i dati del sostentatore, dovrà necessariamente allegare l'apposito modello di dichiarazione reso dal soggetto che presta il sostentamento, con la precisa quantificazione dell'aiuto economico annuo prestato, il suo reddito debitamente documentato e copia del suo documento di identità. L'importo risultante dai redditi presentati dal sostentatore, dovrà essere congruo rispetto al sostegno economico da lui prestato al richiedente a titolo di aiuto al pagamento dei canoni di affitto anno 2022. Nel caso di aiuto economico erogato da un ente o associazione, la suddetta dichiarazione di sostentamento dovrà essere resa dal Legale Rappresentante;
- a seguito di verifica da parte dell'ufficio del reddito del nucleo richiedente, anche ricavabile da modello DSU, tale da giustificare comunque il pagamento del canone annuo 2022

Nel caso in cui il soggetto richiedente o altro componente del suo nucleo familiare sia percettore di fonti di sostentamento non dichiarabili ai fini ISEE ma con capienza economica necessaria per il pagamento del canone annuo e non rientrino ai punti sopra elencati, deve dichiarare la tipologia e l'ammontare del loro importo annuo nello spazio appositamente predisposto nel modulo di domanda o line.

L'attestazione ISEE presentata deve riferirsi a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, come indicato all' art. 2 del presente bando e non deve contenere annotazioni di difformità e/o omissioni. Per gli studenti universitari che fanno richiesta di contributo, l'attestazione ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui risultino fiscalmente a carico.

Qualora alla data di presentazione della domanda, il richiedente non fosse ancora in possesso di l'attestazione ISEE in corso di validità, sarà possibile allegare la ricevuta della presentazione della DSU rilasciata dal relativo Centro di Assistenza Fiscale o dal sistema informativo dell'INPS.

In attuazione del vigente punto 3.2 dell'allegato A) della deliberazione Giunta Regione Toscana n. 402 del 30/03/2020, nessun componente del nucleo familiare deve aver usufruito nel corso dell'anno 2022, di altro beneficio pubblico da qualunque ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo e per lo stesso periodo temporale previsto all'art. 1 del presente bando. Il contributo di cui alla L. 431/98 per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione non può essere con questi cumulato. Nel caso di concessione da parte della Società della Salute Area Pisana di benefici economici a sostegno dei canoni dell'affitto per i propri assistiti nel corso dell'anno 2022, il contributo anticipato dalla suddetta sarà oggetto di rimborso alla medesima, mentre al vincitore verrà erogata l'eventuale restante differenza. Si precisa inoltre che possono presentare domanda di accesso al contributo ad integrazione dei canoni di affitto anno 2022, i titolari di reddito o pensione di cittadinanza per fini alloggiativi (quota B). Stante però la non cumulabilità tra i due benefici economici, il Comune di Pisa procederà a comunicare all' INPS la lista dei fruitori dell'erogazione del contributo all'affitto anno 2022 ai fini della compensazione sul suddetto reddito o pensione di cittadinanza della somma loro pagata per la quota destinata all'affitto. Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di affitto regolarmente registrato, al netto di eventuali oneri accessori (*spese condominiali, utenze, tasse/imposte, ecc.*). Nel caso di contratto



COMUNE DI PISA

cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando in essa solo la quota di canone annuo a proprio carico.

L'accettazione da parte del nucleo di un alloggio ERP in corso d'anno 2022, comporta la perdita del diritto al contributo a decorrere dalla data di effettiva disponibilità dell'alloggio. L'erogazione del contributo a favore di soggetti facenti parte di nuclei familiari presenti nelle vigenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, non pregiudica la loro posizione acquisita nelle suddette.

10) i cittadini che non dichiarino di avere residenza fiscale in Italia, devono allegare alla domanda inviata, relativa certificazione rilasciata dalle autorità del Paese di origine, attestante il loro stato reddituale e il loro patrimonio mobiliare e immobiliare all'estero (cioè diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione o quote di immobili all'estero detenute dai maggiorenni appartenenti al nucleo familiare). Sono fatti salvi i seguenti casi:

- possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del d.Lgs. n. 251/2007, risultante da documento in corso di validità ;
- esistenza di una convenzione internazionale tra il proprio paese di appartenenza e l'Italia, che esclude la presentazione di certificazione/attestazione di non titolarità di redditi e di beni mobili e/o immobili all'estero. (allegare la dichiarazione dell'autorità estera);
- dichiarazione resa dalla rappresentanza diplomatica o consolare estera di trovarsi nell'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza (allegare dichiarazione dell' ambasciata/consolato);
- presentazione all'organo competente della richiesta di certificazione/attestazione di suddetta documentazione fiscale qualora non sia stata ottenuta entro i 30 gg successivi e comunque entro il termine di scadenza del bando (allegare propria richiesta inoltrata all'ambasciata/consolato). Il richiedente dovrà comunque inoltrare suddetta documentazione agli uffici comunali, una volta in proprio possesso e comunque non oltre il termine per la presentazione delle opposizioni.

Art. 2 – Nucleo familiare.

Per *nucleo familiare* si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, alla data di partecipazione al presente bando e anche se non legati da vincoli di parentela, risultano essere componenti di una stessa famiglia anagrafica ex art. 4 del DPCM n.159 del 05/12/2013. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge o dal provvedimento giudiziale; una semplice separazione di fatto non comporta una variazione del nucleo anagrafico.

Art. 3 – Autocertificazione dei requisiti e controlli sulle dichiarazioni.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono resi ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive integrazioni e modificazioni. Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione per le dichiarazioni previste nella domanda. L'amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 effettuerà i dovuti controlli sulla loro veridicità, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Ai sensi dell'art. 43 del suddetto D.P.R. *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che siano attestati in documenti già in loro possesso o che le suddette sono tenute a certificare. In luogo di tali atti e certificati, gli enti sono tenuti a acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente, degli elementi indispensabili per il loro reperimento, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato”*. Nel caso di documenti, certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, questi dovranno essere corredati da firma legalizzata dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. A tali atti, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana di cui sia certificata la conformità al testo originario dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore ufficiale. Le firme sugli atti e documenti formati da un'autorità diplomatica o consolare estera nello stato italiano e a valere in esso, sono legalizzate a cura delle Prefetture. Il Comune di Pisa, ai sensi della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 206 del 08/03/2021 che ha innovato il punto 7.1 delle D.G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 in tema di criteri per l'erogazione del contributo, si riserva di esercitare anche successivamente all'erogazione del contributo ad integrazione dei canoni di affitto 2022 il potere di verifica circa l'avvenuto pagamento dei ratei d'affitto anno 2022 da parte dei beneficiari. Il Comune di Pisa può trasmettere alla



COMUNE DI PISA

Guardia di Finanza gli elenchi dei nominativi degli aventi diritto al beneficio per i quali, a seguito di controllo, reputi necessaria una più attenta valutazione delle dichiarazioni rese e, fatte salve le specifiche sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 qualora emergano eventuali non veridicità delle stesse. Nel caso di erogazione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022, l'amministrazione procederà all'eventuale recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite dal dichiarante sulla base delle dichiarazioni non veritiere.

Art. 4- Modalità e termine di presentazione della domanda.

A pena di irricevibilità, **la domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata solo mediante accesso al Portale delle istanze on line del Comune di Pisa dal giorno 26/08/2022 al 24/09/2022 ore 23:59.** Tale accesso presuppone il possesso da parte del richiedente delle credenziali del Sistema Pubblico Identità Digitale SPID oppure l'attivazione di Carta Nazionale dei Servizi (CSN) o di Carta Identità Elettronica (CIE). E' possibile presentare richiesta on line, anche utilizzando lo SPID, la CSN e la CIE intestata ad altra persona, tramite rilascio di apposita delega da caricare nell'apposita area del modello di domanda. **Il richiedente, compilati tutti i campi presenti nella piattaforma, dovrà avere cura di inviare il modulo on line tramite l'apposito comando "INOLTRA", al completamento della procedura. Il ricevimento all'indirizzo di posta elettronica indicato del numero di protocollo attesta l'effettiva e corretta trasmissione della domanda ai competenti uffici comunali. Il Comune di Pisa non è responsabile di eventuali omissioni, ritardi, errori di compilazione o di invio del modulo sul Portale delle istanze on line da parte dell'utente.** Non saranno accolte domande presentate con l'utilizzo di modalità di invio diverse da quella sopra indicata.

Attenzione: per coloro che hanno bisogno di supporto per la compilazione on-line della domanda è anche possibile rivolgersi al Centro Polivalente San Zeno, in via San Zeno n. 17, sempre previo appuntamento chiamando il numero telefonico 050/7846982.

Art. 5 – Documentazione da inoltrare.

Oltre alla completa compilazione di tutti i campi del modulo sul Portale delle istanze on line, per la partecipazione al presente bando deve essere presentata la seguente documentazione:

- carta di soggiorno o permesso di soggiorno in corso di validità. Nel caso in cui siano scaduti o siano in fase di rilascio, è possibile inviare il cedolino di richiesta di rinnovo/rilascio della Questura. In tali casi, è obbligo dell'interessato far pervenire al Comune di Pisa copia del nuovo documento una volta ritirato;
- copia del contratto di locazione ad uso abitativo, con gli estremi della avvenuta registrazione e del pagamento dell'imposta annuale di registro, fatta salva l'opzione di adesione al regime della cedolare secca;
- nel caso di coniugi separati, copia della separazione legale o del provvedimento di separazione temporanea ed urgente;
- nel caso previsto all'art. 1, punto 9) relativo a titolarità di ISE zero o inferiore al canone annuo di affitto previsto da contratto, modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto dal soggetto sostentatore relativo all'importo annuo dell'aiuto prestato oppure dichiarazione con la quale si attesti che il richiedente stesso o altri componenti del nucleo familiare sono titolari di redditi non assoggettati a I.R.P.E.F. e che comunque gli consentono di pagare il canone di locazione per l'anno 2022;
- nel caso di residenza fiscale all'estero di cui all'art. 1 punto 10), la documentazione rilasciata dalle autorità del paese di origine attestante lo stato reddituale e patrimoniale mobiliare e immobiliare all'estero, dovrà essere allegata alla domanda o eventualmente fatta pervenire al Comune di Pisa entro e non oltre il termine previsto per le opposizioni. Tale documento è valido se rilasciato entro i 6 mesi precedenti alla data di pubblicazione del presente bando, salvo che dallo stesso non sia prevista una diversa scadenza.

Art. 6 – Formazione e pubblicazione delle graduatorie.

L'Ufficio Politiche della Casa procede all'istruttoria delle domande pervenute, accertando la loro corrispondenza ai requisiti di cui al presente bando e si riserva di chiedere il rilascio di dichiarazioni mancanti, ove non recuperabili d'ufficio, nonché la rettifica di quelle erronee od incomplete, salvo i casi espressi di esclusione.



COMUNE DI PISA

Successivamente il Dirigente della Direzione n. 13 “Sociale, Disabilità, Politiche della Casa, URP, Supporto Giuridico, Prevenzione e Protezione, Datore di lavoro” procede all’adozione della graduatoria provvisoria anno 2022 che è costituita dall’elenco degli Ammessi, suddivisi in fascia “A” e “B” e ordinati in base al punteggio attribuito sulla base della diversa percentuale di incidenza canone/ISE e da quello degli Esclusi.

La graduatoria provvisoria, con l’indicazione del nome del Responsabile del Procedimento, dei termini per presentare opposizione, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pisa **per 7 giorni consecutivi**, termine tassativo entro il quale sarà possibile presentare ricorso avverso la suddetta, facendo pervenire la propria opposizione tramite una delle seguenti modalità:

- invio tramite PEC all’indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it;
- presentazione a mano all’ Ufficio URP del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Lungarno G. Galilei n. 43, con apertura su Piazza XX Settembre, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, previo appuntamento telefonico al numero 050/910320.

Le opposizioni presentate oltre il termine saranno dichiarate inammissibili e non verranno esaminate.

Ai sensi dell’art. 21 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2018, la Commissione ERP deciderà collegialmente sull’ammissibilità dei ricorsi e successivamente, sempre con atto dirigenziale, verrà approvata la graduatoria definitiva anno 2022 che sarà pubblicarla all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pisa per 15 giorni consecutivi. L’Ufficio Politiche della Casa invierà i nominativi e i dati degli ammessi sul portale di rendicontazione del contributo affitto della Regione Toscana. Le suddette graduatorie avranno validità solo per l’anno 2022. La collocazione nella graduatoria definitiva anno 2022 non comporterà automaticamente il diritto all’erogazione dell’importo riconosciuto, restando l’effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di sufficienti risorse. **Le graduatorie saranno pubblicate richiamando il numero di protocollo fornito a seguito del corretto inoltro della domanda on line. L’Ufficio Politiche della Casa non effettuerà comunicazioni di tipo personale ai soggetti partecipanti alla procedura di cui al presente bando. I provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati esclusivamente all’Albo Pretorio on line e nella pagina istituzionale del Comune di Pisa, Area Tematica “Casa”, nel rispetto della vigente normativa in tema di privacy. Ciò sostituisce la comunicazione personale di cui ai vigenti artt. 8 e 10 bis della legge 241/90.**

ATTENZIONE: coloro che, non trovandosi nelle condizioni previste dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 06/05/2021, risulteranno **INSERITI NELLA GRADUATORIA DEFINITIVA ANNO 2022, DOVRANNO PRESENTARE LE RICEVUTE** comprovanti il pagamento dei canoni di affitto anno 2022 **ENTRO IL 31/01/2023, a pena di esclusione dal beneficio.**

Art. 7 – Determinazione e durata del contributo.

I contributi economici erogati ai sensi del presente bando 2022 saranno finanziati sia con risorse regionali trasferite che con somme stanziati al bilancio di previsione del Comune di Pisa finalizzate agli interventi di cui all’art. 11 delle legge 431/1998. Le suddette diverse forme di finanziamento saranno tra loro sommate ai fini della determinazione del valore economico del contributo da erogare al singolo beneficiario, calcolo che sarà effettuato applicando le regole stabilite dalla vigente deliberazione G. R.T. n. 402 del 30/03/2020 e dal presente bando.

Il calcolo del contributo di cui al presente bando decorre dal 1 gennaio 2022 o da successiva data di stipula del contratto, fino al 31 dicembre 2022, fatta salva eventuale risoluzione anticipata e viene erogato in un’unica soluzione nei limiti dello stanziamento delle risorse di finanziamento. L’ammontare del contributo è determinato in relazione all’entità del contributo teorico massimo che è stabilito sulla base dell’incidenza del canone di locazione annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE e viene come di seguito calcolato:

- **Fascia A)** il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo di € 3.100,00 annui;
- **Fascia B)** il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un importo massimo di € 2.325,00 annui.

Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione mensili relativi all’anno 2022, anche a seguito di proroga o rinnovo oppure a seguito di stipulazione di un nuovo contratto di locazione, anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda, purché sempre situato nel Comune di Pisa. Si specifica che nel caso di ricevuta non riportante chiaramente la distinzione tra canone di locazione ed



COMUNE DI PISA

eventuali oneri accessori e nel caso in cui non sia possibile desumere tale distinzione dal contratto presentato, il canone annuale preso a riferimento sarà quello indicato nel contratto di locazione allegato alla domanda. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione delle mensilità e non si tiene conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni.

I contributi saranno erogati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva anno 2022, in un'unica soluzione e nei limiti della dotazione del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione anno 2022, ai sensi dei criteri di sua ripartizione di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09/07/2020.

Richiamato l'art. 5.3 dell'allegato A) della deliberazione di G.R.T. n. 402 del 30/03/2020 e successive modificazioni, **non saranno erogati contributi aventi un importo inferiore ad € 200,00**; pertanto al di sotto di tale cifra, non verrà liquidata alcuna somma al vincitore.

Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria definitiva e che abbiano portato le ricevute pagate dell'anno 2022, secondo una ripartizione proporzionale diversa per le diverse fasce, potrà essere erogato in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante, qualora il fondo complessivo di finanziamento risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno degli ammessi.

Come previsto dalla normativa, **il contributo sarà erogato mediante suo accredito su conto corrente bancario o postale intestato direttamente al richiedente** e il cui IBAN sarà indicato nella domanda on line. **Non sono accettati IBAN di carte prepagate e di libretti postali.** Eventuali ed eccezionali pagamenti per cassa non potranno comunque superare il limite di legge previsto al momento della liquidazione degli stessi. In caso di **variazione del conto corrente o di ogni altra modifica dell'IBAN**, il richiedente deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Politiche della Casa all'indirizzo ufficiocasa@comune.pisa.it.

Art. 8- Casi particolari

Nel caso in cui il canone di locazione risulti da contratto diviso fra più nuclei anagraficamente residenti nello stesso alloggio, il canone annuo da indicare in domanda e da considerare ai fini del calcolo del contributo, è quello indicato specificatamente in contratto per il singolo nucleo anagraficamente residente nell'alloggio o in subordine, quello risultante dalla divisione del canone annuo per il numero dei conduttori. In caso di più contratti di locazione intestati a diversi soggetti coabitanti e residenti in distinte porzioni di alloggio (camere), ognuno può individualmente far domanda di accesso al contributo indicando l'importo annuo del canone a proprio carico. Il contributo verrà erogato ai soli intestatari del contratto che abbiano partecipato al bando. Sia nel caso di **variazione del contratto di locazione per il medesimo alloggio**, che in quello di **cambiamento di residenza in altra unità immobiliare sempre nel Comune di Pisa nel periodo tra il 1 gennaio 2022 e fino la data di scadenza del bando**, il richiedente dovrà allegare alla domanda entrambi i contratti di locazione e nel caso di canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai singoli contratti in rapporto alle diverse mensilità pagate in relazione all'ISE presentato.

Nel caso di trasferimento di residenza in unità immobiliare diversa da quella originariamente dichiarata in domanda, ma sempre nel Comune di Pisa e nel periodo tra la data di scadenza del bando e il 31/12/2022, il richiedente dovrà far pervenire tempestivamente al Comune di Pisa e comunque entro e non oltre il 31/12/2022 il nuovo contratto registrato. Il contributo sarà erogato solo previa verifica da parte dell'ufficio del perdurare dei requisiti di ammissibilità della domanda alla luce della somma dei canoni risultanti dai diversi contratti presentati rispetto al valore dell'ISE.

Nel caso di trasferimento della propria residenza in altro comune dopo la presentazione della domanda, sarà possibile erogare solo la quota di contributo calcolata sulla base dei mesi di effettiva residenza nel Comune di Pisa.

Nel caso di decesso del beneficiario, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 392/1978. Nel caso in cui il decesso dell'intestatario del contratto sia accertato d'ufficio prima dell'approvazione della graduatoria definitiva 2022 e non esista altro soggetto che succeda nel rapporto di locazione, la domanda sarà automaticamente esclusa. Qualora, invece, il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di effettiva locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato, all'erede/i individuato/i, previa presentazione all'Ufficio Politiche della Casa di apposito atto notorio attestante la loro qualità di eredi, adottato in applicazione delle disposizioni del codice civile.



COMUNE DI PISA

Nel caso di contratto cessato in corso d'anno al quale non faccia seguito una sua proroga, un suo rinnovo o la stipula di nuovo contratto di locazione, il Comune provvederà a ricalcolare l'incidenza del canone sul valore ISE, sulla base del numero dei mesi di locazione fino alla data di cessazione del suddetto atto.

Qualora in seguito alla presentazione delle ricevute attestanti il pagamento del canone di locazione anno 2022 risulti effettivamente corrisposto un importo inferiore a quello dichiarato nella domanda, il contributo da erogare verrà ricalcolato sulla base dei canoni effettivamente pagati.

Art. 9 – Mancato pagamento dei canoni da parte del conduttore.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 14/10/2021, adottata in attuazione dell'art. 7.3 dell'allegato A) della deliberazione di Giunta Regione Toscana n. 402 del 30/03/2020, il Comune di Pisa ha introdotto l'opzione che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di mancato pagamento dei ratei mensili, erogati direttamente al locatore interessato a sanatoria totale o parziale debito e **previa presentazione da parte del richiedente di espressa dichiarazione attestante la sua incapacità economica di far fronte ai pagamenti**. L'erogazione può avvenire anche tramite l'associazione della proprietà edilizia dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore (come previsto dall'art. 11, comma 3 delle l. 431/98 come modificato con l. 269/2004). Si ricorda a tal fine che, ai sensi di quanto disposto dalla normativa regionale, **il pagamento del contributo ad integrazione dei canoni di affitto anno 2022 è incompatibile con l'eventuale erogazione del contributo sfratti per lo stesso periodo di riferimento**.

Art. 10 - Norma finale.

Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Elisabetta Suligoj, Responsabile P.O. "Ufficio Politiche della casa" del Comune di Pisa (e.suligoj@comune.pisa.it).

Per ogni informazione relativa al presente bando per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022, è possibile contattare l'Ufficio Politiche della Casa all'indirizzo mail ufficiocasa@comune.pisa.it oppure il Numero Verde 800.981212 tutti i giorni (ad esclusione dei festivi) dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00 mentre la domenica dalle ore 9:00 alle ore 17:00 e con operatore virtuale al di fuori delle fasce orarie indicate.

Art. 11- Informativa sul trattamento dei dati personali.

Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, nella persona del Sindaco pro tempore, email: info@comune.pisa.it; PEC comune.pisa@postacert.toscana.it, telefono 050/910111.

Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv. Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale, via degli Uffizi n. 1, 56125 Pisa, e mail privacy@comune.pisa.it, PEC comune.pisa@postacert-toscana.it, telefono 050/910111

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)

Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;



COMUNE DI PISA

- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;
- prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pisa è parte.

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lettera e) del Reg. UE 679/2016 cui si unisce, per i servizi a domanda individuale, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed utente.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi dati personali)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento - alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);

2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

- pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR.

I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pisa. Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:



COMUNE DI PISA

- l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;
- la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l'apposito modello per l'esercizio dei diritti pubblicato alla pagina <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/protezione-dati> inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati al seguente indirizzo e-mail privacy@comune.pisa.it o mediante PEC comune.pisa@postacert.toscana.it

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR. Ai sensi dell'art. 144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it>

Pisa, 26/08/ 2022

IL DIRIGENTE
Dott. Francesco Sardo